



Imposta di bollo assolta tramite
annullamento **M.B. da €. 16,00**
rilasciata in data **24/06/2024**
cod. identificativo:
01230989884328

CITTA' DI GARLASCO

Provincia di Pavia

UFFICIO URBANISTICA e EDILIZIA PRIVATA

Verifica di compatibilità paesaggistica "postuma" n° 02/2024 (con parere da parte della Soprintendenza)

Verifica compatibilità paesaggistica "postuma" (ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 s.m.i. per interventi realizzati in assenza o in difformità dal titolo edilizio) relativa all'istanza presentata da **BASSI STEFANO FELICE** per **SANATORIA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITE SU PROSPETTI E SAGOMA ESTERNA IN DIFFORMITA' ALLA CONCESSIONE EDILIZIA RILASCIATA** su un'area sita nel Comune di Garlasco.

IL CAPO AREA TERRITORIO

Visti: il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;
la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed i criteri attuativi approvati dalla giunta regionale con Deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/2121 del 15 marzo 2006;
il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010;

Vista l'istanza presentata da **BASSI STEFANO FELICE**, in data **17/01/2024**, protocollo n. **1102**, tesa ad ottenere il rilascio di paesaggistica per **SANATORIA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITE SU PROSPETTI E SAGOMA ESTERNA IN DIFFORMITA' ALLA CONCESSIONE EDILIZIA RILASCIATA**, sulle aree site **VIA POLLINI, 1**;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base all'art. 142, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, poiché all'interno del perimetro del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino, approvato dalla Regione Lombardia con Legge n. 33 del 22.03.80;

Vista l'ATTESTAZIONE a firma del Responsabile della Struttura del Paesaggio Geom. Brigato Marco Gabriele e del Capo Area Territorio Arch. Petullo Antonio in cui dichiara che i fabbricati sono stati realizzati nell'anno 1976 quindi prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico (anno 1980);

Considerato che la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita al Comune di Garlasco ai sensi dell'art. 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 80, comma 1 e 5 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che in data **08/03/2024**, con protocollo n. **4921** è stata trasmessa alla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, al fine di acquisirne il parere vincolante:

- la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;
- copia del parere della Commissione Paesaggio redatto in data **27/02/2024**;
- la relazione tecnica illustrativa indicata dall'art. 146 comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese in data **08/03/2024** e che con nota **pervenuta il 04/06/2024** protocollo n. **11668** il Soprintendente ha redatto il vincolante parere **03/06/2024** protocollo n. **14444** di cui all' ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 riferito a procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001, con esito **FAVOREVOLE**;

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere richieste non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all'ambito interessato dal progetto;

DECRETA

1. Di esprimere **verifica compatibilità paesaggistica “postuma”**, (ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 s.m.i. per interventi realizzati in assenza o in difformità dal titolo edilizio) relativamente all'istanza presentata da **BASSI STEFANO FELICE**, in data **17/10/2024**, protocollo n. **1102**, per **SANATORIA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITE SU PROSPETTI E SAGOMA ESTERNA IN DIFFORMITA' ALLA CONCESSIONE EDILIZIA RILASCIATA** sulla base degli elaborati allegati.
2. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali (costituiti da n° 7 Tavole) debitamente vistati dal responsabile del procedimento, che sono parte integrante e sostanziale del provvedimento.
3. Di prendere atto che, dal 01/02/2014, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra regione Lombardia e Direzione regionale MIBACT, la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti locali – comunicazioni obbligatorie ai sensi del Dlgs. 42/2004 e del DPR 31/2017 avviene online attraverso l'applicativo MAPEL;
4. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. 42/2004, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto.
5. Di dare altresì atto che:
 - contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
 - in base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Garlasco, **27/06/2024**

IL CAPO AREA TERRITORIO
Arch. Antonio Petullo